

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 08/04/2021

### FATTO

1) In data 21.02.2007 il ricorrente stipulava con l'intermediario il contratto di mutuo fondiario n. \*\*\*093 con indicizzazione al franco svizzero; successivamente, in data 24.07.2020, a fronte della richiesta formulata all'Istituto Bancario, il ricorrente riceveva il conteggio informativo per l'estinzione anticipata. Da un'attenta analisi dei conteggi si apprendeva un aumento del capitale residuo pari ad euro 33.798,45, dovuto a titolo di indicizzazione valutaria per effetto della duplice conversione in franchi svizzeri ed in euro, prevista nell'art 7 del contratto.

2) Il ricorrente proponeva reclamo avverso i suddetti conteggi informativi, impugnando le modalità di calcolo utilizzate per l'estinzione anticipata e chiedendo di effettuare nuovamente il conteggio determinando quanto dovuto a titolo di capitale di debito residuo sulla base della differenza tra la somma mutuata e quella corrisposta, senza praticare la duplice conversione.

3) In particolare, la clausola contrattuale di cui all'art 7 è poco trasparente ed incomprensibile per il consumatore che non è messo nella reale condizione di valutare il rischio della duplice conversione; oltretutto, il contratto è in Euro e non in valuta estera e solo al fine del calcolo degli interessi è stata pattuita l'indicizzazione al franco svizzero.

4) L'intermediario, costituendosi, evidenzia in primo luogo la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dal ricorrente consistente nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri del capitale preso a prestito. Il cliente riceve quindi una somma in Euro che, per effetto



dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in Franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico"). Ciò ha come conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in Euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione.

5) Come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio estintivo emesso in data 21/07/2020 alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto. Orbene, l'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata ha come unica variabile il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in Euro sarà maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso che ci occupa). Analogamente, ed in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in Euro sarà invece inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Laddove fosse ricorsa quest'ultima ipotesi nel caso in esame il ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipatamente: la presente lamentela è quindi unicamente frutto dell'effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dal cliente produce nel momento storico per cui si richiede l'estinzione, dovuta a fattori -quale quello dei valori dei tassi correnti- che esulano la volontà delle parti.

6) Dunque, non si può quindi declamare l'illegittimità di una previsione contrattuale solo nella misura in cui la stessa produce effetti sfavorevoli per il cliente a causa di fattori esterni alle parti, mentre laddove la stessa determina effetti ad essi favorevoli ciò rende la previsione legittima: l'illegittimità di un meccanismo è da valutare in modo oggettivo, prescindendo quindi dagli effetti che esso comporta in forza di fattori fuori dal controllo delle parti.

7) Infine, con riguardo all'asserita l'opacità informativa circa il meccanismo sopra descritto, rileva che il ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto; tant'è che il ricorrente, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinnanzi al notaio.

## DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda vertente sull'accertamento della nullità della clausola relativa all'estinzione anticipata del mutuo indicizzato al franco svizzero concluso con l'intermediario resistente.

Nel merito della domanda, il Collegio di Coordinamento (Dec. n. 4135/2015), pronunciandosi già sulla legittimità della clausola di indicizzazione, ha ritenuto la clausola di scarsa comprensibilità per il cliente, dichiarandone la nullità (da ultimo Coll. Roma n. 16233/2018). In tali occasioni, l'ABF ha ritenuto che la clausola in esame non espone in maniera chiara e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione: la stessa, infatti, si limita a prospettare che "il capitale restituito ... verranno



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro” al tasso di cambio corrente, senza esplicitare chiaramente l’operazione aritmetica sottesa. La nullità della clausola comporta significative conseguenze quanto alla determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata.

Tanto premesso, codesto Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015 (e ripresa in molteplici decisioni dai Collegi territoriali dell’ABF), nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/137CEE).

Pertanto, tenuto conto che nella fattispecie in esame il contratto non è stato ancora estinto, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

Invece, deve essere respinta la domanda relativa alla refusione delle spese per l’assistenza professionale (poiché generica), posto che la parte ricorrente non fornisce alcuna prova sul punto.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA